

COMUNE DI SELLANO

STATUTO

Delibera n. 11 del 9/7/2004.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia Comunale

1. Il Comune di Sellano è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e dei propri fini istituzionali.

Art. 2 Finalità Generali

1. L'azione del comune di Sellano è improntata al rispetto dei seguenti principi e finalità:
 - a) favorire la partecipazione dei cittadini, sia come singoli che come parte di associazioni alla vita pubblica, economica, organizzativa e sociale e quindi all'adozione delle decisioni pubbliche;
 - b) promuovere i diritti relativi alla qualità della vita della persona: salute, ambiente, formazione, istruzione e cultura, sport e tempo libero;
 - c) tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, storico-artistiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) solidarietà verso le persone svantaggiate e disabili anche in collaborazione con le associazioni di volontariato;
 - e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione;
 - f) valorizzazione dello sviluppo economico mediante incentivazione della libera iniziativa dell'impresa;
 - g) riconoscimento delle pari opportunità tra i sessi.

Art. 3 Territorio e sede

1. Il territorio del comune di Sellano è costituito dal capoluogo di Sellano e dalle frazioni storicamente riconosciute dalla comunità.
2. La sede comunale è stabilita in Sellano, che è il capoluogo, presso il palazzo civico dove sono ubicati gli uffici e servizi e dove si riuniscono gli organi istituzionali dell'Ente.
3. Gli organi collegiali elettivi possono riunirsi eccezionalmente anche al di fuori del palazzo civico

Art. 4

Stemma e Gonfalone

1. Lo stemma del comune di Sellano è così descritto: "D'azzurro, all'angelo di faccia con una croce astata nella destra poggiata sopra una sella all'antica collocata sulla campagna, il tutto al naturale" (R.D. 28 gennaio 1936).
2. Il gonfalone è rappresentato da un drappo troncato di verde e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrale in argento : Comune di Sellano (D.P.R. 17 maggio 1986).
3. Il sindaco autorizza l'esibizione del gonfalone, al di fuori delle cerimonie ufficiali del comune, in altre cerimonie e pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, fermo restando che il gonfalone deve sempre essere accompagnato dal sindaco o suo delegato e scortato dai vigili urbani.
4. La giunta comunale può autorizzare l'uso dello stemma del comune per fini non istituzionali solamente quando ricorrano delle motivazioni di pubblico interesse.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al precedente comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 6

Organi

1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta i quali esercitano le rispettive competenze attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico amministrativo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale e legale rappresentante del comune.
4. La giunta comunale collabora con il sindaco nella amministrazione del comune e svolge attività propositiva nei confronti del consiglio comunale.

CAPO I

Art. 7

Il Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia normativa organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'ente e ne controlla l'attuazione.
2. Le competenze consiliari sono disciplinate dalla legge. Il consiglio esercita le sue attribuzioni con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

3. Sono demandate al consiglio comunale le funzioni di indirizzo e di controllo in merito alle competenze comunali delegate ad altri enti.
4. Le deliberazioni del consiglio comunale, quando comportano l'assunzione di spese quantificate, devono indicare le risorse eventualmente necessarie al fine dell'adozione dell'atto; in tal caso, la deliberazione che dovrà essere corredata dal parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario costituirà già impegno di spesa senza la necessità di adozione della determinazione ad opera del responsabile del servizio competente per materia.
5. Nel rispetto del principio di semplificazione dell'azione amministrativa si prescinde dalla determinazione a contrattare quando la delibera del consiglio contenga già gli elementi previsti dalla legge per tale predetto provvedimento.
6. Il consiglio comunale delibera, subito dopo il suo insediamento, gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende ed istituzioni. I criteri deliberati avranno validità per la durata del mandato politico-amministrativo dell'organo che li ha deliberati.
7. Il consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Art. 8 **Competenze ed attribuzioni**

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste tassativamente per legge ed agisce nell'ambito delle attribuzioni proprie conformandosi ai principi, criteri e modalità fissate dal presente statuto e dalle norme regolamentari.
2. Nell'adottare gli atti fondamentali il consiglio tiene conto:
 - a) del metodo e degli strumenti di programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione Provinciale, Regionale e Statale.
 - b) dell'obbligo di individuare gli obiettivi e le finalità da raggiungere e di fissare le risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 9 **Deliberazioni**

1. Tutte le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte di regola a votazione palese.
2. Sono assunte mediante votazione segreta quelle deliberazioni riguardanti persone, quando venga esercitata una valutazione discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive della stessa o sulla valutazione dell'attività da questa svolta.
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione viene effettuata dai responsabili degli uffici e servizi i quali corredano le suddette proposte dei pareri di regolarità richiesti dalla legge.
4. Alle sedute del consiglio partecipa, con funzioni consultive e di assistenza, il segretario comunale che ne cura la verbalizzazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del consiglio. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal sindaco, dal segretario comunale.
5. Il segretario non partecipa alle sedute del consiglio nei casi in cui si trova in condizioni di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un consigliere, nominato dal sindaco, che ne assume le funzioni.

CAPO II **NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

Art. 10 Convocazione

1. Le norme di funzionamento del consiglio comunale che è dotato di autonomia funzionale organizzativa sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento comunale sul funzionamento del consiglio.
2. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Art. 11 Convalida degli eletti

1. Alla convocazione della prima riunione del consiglio comunale provvede il Sindaco neo eletto nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti; in tale riunione, che deve tenersi entro i dieci giorni successivi alla convocazione, si provvede alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, individuando le eventuali cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio comunale la composizione della giunta, e la nomina del vice sindaco.

Art. 12 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il sindaco presenta, sentita la giunta comunale, al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di governo da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.
2. La verifica da parte del consiglio nell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio.
3. Il consiglio, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero insorgere in ambito locale, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, invitare il sindaco a modificare il programma di governo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 13 Riunioni e convocazione del Consiglio

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui, secondo il regolamento, devono essere segrete.
2. Il consiglio adotta a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:
 - a) la riunione è valida con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione, che avrà luogo in altro giorno, è valida purchè intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco;

- b) le riunioni consiliari si svolgono in seduta ordinaria, straordinaria ed urgente in relazione al tempo intercorrente tra la convocazione e la riunione;
- c) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo ai consiglieri nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenta l'invio; nei casi di riunioni d'urgenza la consegna, dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per le riunioni ; per le riunioni straordinarie la consegna dovrà aver luogo almeno 3 giorni ; per la riunione ordinaria la consegna dovrà aver luogo almeno 5 giorni prima;
- d) le proposte da trattarsi in aggiunta a quelle previste nell'ordine del giorno della prima convocazione non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti e speciali

1. Il consiglio comunale può costituire nel suo interno le commissioni permanenti, per l'esame preliminare dei propri atti, stabilendo il numero e le competenze.
2. Le commissioni consiliari permanenti, sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi.
3. La designazione dei componenti delle commissioni viene effettuata dai rispettivi capigruppo consiliari. La votazione per la costituzione avviene in consiglio. I commissari scelgono al loro interno presidente e vicepresidente.
4. Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
5. Il regolamento stabilisce le modalità di audizione di esperti e di soggetti istituzionali o sociali.
6. I commissari che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono sostituiti.
7. Il consiglio comunale può nominare, al suo interno, commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare argomenti di particolare interesse che non rientrino nella competenza delle commissioni permanenti. Con il provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, l'oggetto dell'incarico, l'eventuale partecipazione di esperti o tecnici esterni ed il termine entro il quale la commissione deve riferire. Le commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, saranno presiedute dalle opposizioni.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi consiliari dandone comunicazione scritta al sindaco ed al segretario comunale unitamente alla individuazione del nominativo del capogruppo. Nelle more della designazione, o qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non facenti parte della giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri possono costituire dei gruppi non corrispondenti alla lista elettorale nella quale sono eletti purchè il gruppo così risultante sia composto da almeno due membri.

Art. 16

Consiglieri comunali

1. I consiglieri rappresentano senza vincolo di mandato l'intera collettività. La loro posizione giuridica e lo status sono regolati dalla Legge.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri hanno l'obbligo di prendere parte ai lavori del consiglio e delle commissioni di cui fanno parte. Tre assenze consecutive senza giustificato motivo comportano la decadenza dalla carica di consigliere che viene deliberata dal consiglio comunale. Il regolamento sul funzionamento del consiglio stabilisce le modalità che disciplinano il procedimento in maniera tale da garantire il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative delle sue assenze.
4. Il sindaco, riscontrate le assenze del consigliere comunale, provvede, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto a far valere le eventuali cause giustificative delle assenze, corredate dai relativi documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo che comunque non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione. Decorso tale termine il consiglio comunale esamina la documentazione prodotta e delibera tenuto conto delle giustificazioni eventualmente addotte.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere al protocollo del comune ed indirizzate al consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 17

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziative su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le modalità disciplinate dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
2. Le modalità di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinate dal regolamento sul consiglio comunale.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori, formati nel corso della attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge.
4. Essi hanno diritto di ottenere dal sindaco ogni informazione relativa alle questioni sottoposte all'approvazione dell'organo consiliare.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 18

Funzioni

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale secondo le modalità stabilite dalla legge alla quale è altresì riservata la disciplina dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il sindaco presta, davanti al consiglio comunale nella prima seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione Italiana.
3. Il sindaco rappresenta l'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione il quale sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, ai responsabili degli uffici e dei servizi per l'attuazione degli indirizzi amministrativi.
4. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali attribuite o delegate al comune.

Art. 19 **Attribuzioni di amministrazione**

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Può delegare parte delle sue funzioni ai singoli assessori o consiglieri.
2. In particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina in maniera unitaria l'attività politico amministrativa del comune in collaborazione con la giunta comunale ed i singoli assessori;
 - b) impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale ed ai responsabili dei singoli uffici e servizi per il coordinamento dell'attività amministrativa;
 - c) nomina il segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all'apposito albo, il direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e servizi, nonché gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione secondo le norme stabilite nel presente statuto e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) adotta i provvedimenti concernenti il personale che non rientrino nelle competenze della giunta comunale e del segretario comunale;
 - e) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie previste dalla legge;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - g) promuove ed assume iniziative per la conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentito il consiglio comunale;
 - h) convoca i comizi per i referendum previsti dal presente statuto;
 - i) sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito di criteri eventualmente fissati dalla Regione, è competente a coordinare e riorganizzare gli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico di uffici pubblici localizzati sul territorio comunale al fine di armonizzare tali orari con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 20 **Attribuzioni di vigilanza**

1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza il sindaco acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi dell'ente tutte le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni dell'ente nonché presso società per azioni alle quali l'ente partecipi tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale.
2. Egli compie atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o indirettamente avvalendosi della collaborazione del segretario comunale o del direttore generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco inoltre promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali ed istituzioni e società appartenenti al comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi dell'indirizzo politico amministrativo indicato dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 21 **Attribuzioni di organizzazione**

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce, gli argomenti dell'ordine del giorno del consiglio comunale, lo convoca e lo presiede. Provvede inoltre alla convocazione del consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri ponendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone gli argomenti da trattare nella giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale;
 - e) ha potere di delega generale o speciale delle sue competenze ad uno o più assessori: la delega può essere generale per materie o speciale per il compimento di specifici atti

Art. 22 **Distintivo**

1. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla.

Art. 23 **Vicesindaco**

1. Il vicesindaco nominato dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Per la contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco esercita le funzioni l'assessore all'uopo designato ed in mancanza di designazione o assenza anche del designato, l'assessore anagraficamente più anziano.

Art. 24 **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia motivata presentata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza considerare nel computo il sindaco, che viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione è approvata quando ottiene, mediante votazione palese effettuata per appello nominale, la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario.

Art. 25

Dimissioni, impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento contestuale del consiglio ed alla nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione formata da tre membri eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, nominati in relazione alle competenze necessarie per l'accertamento dell'impedimento specifico.
3. La procedura diretta all'accertamento dell'impedimento ed alla verifica dello stesso viene attivata dal vicesindaco o, per iniziativa di un quinto dei consiglieri assegnati al comune.
4. La commissione provvede ad effettuare la valutazione in merito alla sussistenza dell'impedimento entro trenta giorni dalla sua nomina mediante relazione scritta indirizzata al consiglio comunale.
5. Il consiglio comunale, in seduta pubblica, si pronuncia sull'impedimento entro dieci giorni dalla presentazione della relazione da parte della commissione.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 26

1. **La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di due e massimo di quattro assessori tra i quali è compreso il vicesindaco.**
2. Prima di procedere alla comunicazione dei nominativi dei componenti la giunta al consiglio, la giunta stessa verifica la insussistenza, in capo agli assessori, di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del sindaco.
4. Possono essere nominati assessori esterni, persone che non abbiano partecipato come candidati alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale in misura pari alla metà dei membri da nominare; gli assessori esterni debbono comunque essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e vengono scelti tra cittadini dotati di esperienza in campo culturale, tecnico, amministrativo e professionale.
5. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio comunale relazionando sulle materie di competenza ed intervengono nella discussione senza diritto di voto.
6. Il sindaco può revocare uno o più assessori, provvedendo alla loro sostituzione e dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile unitamente alla comunicazione del nominativo del nuovo assessore.
7. Il sindaco provvede altresì alla sostituzione in caso di dimissioni di un assessore dandone comunicazione al consiglio comunale.

Art. 27

Norme di funzionamento

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco il quale stabilisce anche l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. La giunta si esprime attraverso provvedimenti deliberativi collegiali assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite in maniera informale dalla Giunta stessa.

Art. 28

Attribuzioni

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione e governo dell'ente attraverso l'adozione di deliberazioni collegiali improntando la propria attività a criteri di trasparenza ed efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati in relazione al quadro degli indirizzi generali dell'azione amministrativa ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
3. In particolare la giunta definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. La giunta riferisce annualmente sulla propria attività al consiglio in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 29

Competenze

1. La giunta, come organo che collabora con il sindaco nella attuazione degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal consiglio comunale, compie tutti gli atti di amministrazione e gestione che non rientrino nella competenza del consiglio comunale, del sindaco, del segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
2. In particolare la giunta nell'ambito delle attribuzioni di Governo:
 - a. svolge, in collaborazione con il sindaco, attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio al quale riferisce annualmente in merito all'attività svolta e sulla realizzazione dei programmi in sede di approvazione del rendiconto di gestione;
 - b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge al responsabile del servizio;
 - c. assume attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - d. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;
 - e. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi necessari, le funzioni che gli siano delegate dallo Stato, dalla regione o dalla provincia quando per legge non siano espressamente attribuite ad altro organo;
 - f. nomina i membri delle commissioni per lo svolgimento di concorsi pubblici;
 - g. delibera l'autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del comune, dopo avere deliberato circa la necessità di intraprendere una azione

- giudiziaria o di resistere ad una azione giudiziaria attribuendo il relativo incarico al difensore;
- h. provvede all'accettazione di lasciti e donazioni salvo che ciò non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel quale caso provvede il consiglio;
 - i. approva le aliquote delle imposte e tributi comunali e le tariffe per la fruizione dei servizi.

In materia di organizzazione degli uffici comunali:

- a. approva il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di autonomia, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
- b. delibera l'organizzazione operativa, la dotazione organica di personale da attribuire ai singoli uffici e servizi in relazione a quanto stabilito nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c. delibera circa l'opportunità che il sindaco attribuisca, con proprio provvedimento, le funzioni di direttore generale ad un soggetto esterno alla dotazione organica dell'ente con contratto a tempo determinato o attribuisca le funzioni di direttore generale al segretario comunale titolare;
- d. approva gli accordi di contrattazione decentrata integrativa autorizzando il sindaco alla sottoscrizione degli stessi;
- e. approva il piano esecutivo di gestione e le sue eventuali variazioni, stabilendo l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi individuati per la realizzazione degli obiettivi e programmi stabiliti dal consiglio;
- f. determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per il controllo interno di gestione.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 30

Forme di gestione

1. Il comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le forme di gestione previste dalla legge.
3. Per i servizi pubblici da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di azienda speciale, consorzio o società a prevalente capitale locale pubblico.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono comunque essere assicurate idonee forme di tutela, informazione e partecipazione degli utenti nonché miglioramento della qualità dei servizi.
6. Il comune può delegare alla comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione economica ed efficiente.

Art. 31

Gestione in economia

1. Quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda i servizi pubblici sono gestiti in economia.
2. L'organizzazione e l'esercizio del servizio sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 32 **Istituzioni e Aziende speciale**

1. Le aziende speciali, per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, e le istituzioni, per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale sono istituite con delibera del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti, quelli delle aziende sono disciplinati dal proprio statuto, approvato dal consiglio comunale e dai regolamenti.

Art. 33 **Organi**

1. Sono organi dell'istituzione e dell'Azienda speciale: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
2. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione e dell'azienda speciale è composto da un numero dei componenti determinato dal consiglio comunale con la stessa delibera che le istituisce.
3. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale non deve superare il numero degli assessori.
4. I componenti del consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio e debbono essere scelti tra persone estranee al consiglio medesimo che siano in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale e di una specifica preparazione ed esperienza alla carica da ricoprire.
5. Il direttore delle aziende e istituzioni, nominato secondo le modalità previste dal regolamento, deve essere scelto tra persone in possesso di alta professionalità e comprovata esperienza nel settore in cui opera l'azienda o l'istituzione.
6. Il regolamento stabilisce il numero, gli ulteriori requisiti specifici richiesti, le procedure di selezione, la durata in carica, le modalità di funzionamento dell'organo, la posizione giuridica e lo status di componente del consiglio di amministrazione.
7. Nelle forme previste dalla legge per la mozione di sfiducia al sindaco viene posta al Consiglio la mozione per la revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni.
8. Il Consiglio comunale provvede inoltre:
 - a. a determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività delle Aziende e delle Istituzioni e ad approvarne gli atti fondamentali, quali il programma pluriennale, il bilancio, la relazione previsionale, il conto consuntivo;
 - b. a conferire il capitale di dotazione;
 - c. ad esercitare la vigilanza e a verificare i risultati della gestione;
 - d. a determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - e. a coprire gli eventuali costi sociali.

Art. 34 Società

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri enti pubblici, dovrà essere necessariamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve essere in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
7. La costituzione di società per azioni con partecipazione minoritaria dell'ente è regolata dalla legge e dalle disposizioni del presente articolo in quanto applicabile.

Art. 35 Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 36 ConSORZI

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.

Art. 37

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione coordinata ed integrata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza ed è approvato dall'organo individuato dalla legge.
3. Qualora l'accordo sia stato adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 38

Partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

1. Il comune promuove e tutela la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di assicurarne l'imparzialità e buon andamento.
2. Il comune assicura a tutti i cittadini l'informazione sui propri programmi e la propria attività ed a tal fine ne cura l'istituzione ed i mezzi propri.
3. Per tali motivi il comune promuove la costituzione di libere forme associative e di organismi di volontariato e ne favorisce l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
4. Al fine di assicurare il diritto dei singoli cittadini alla tutela dei loro interessi, toccati da un procedimento amministrativo, viene garantito il loro intervento nel procedimento amministrativo che è disciplinato da apposito regolamento.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 39

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti portatori di interessi collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali chiedono orientamenti e motivazioni di specifici aspetti dell'azione amministrativa.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza il sindaco, il segretario comunale o il funzionario competente, rispettivamente a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato, deve fornire adeguata risposta.

3. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare gli aspetti relativi alle modalità di presentazione, di comunicazione della risposta e di pubblicità della avvenuta presentazione dell'istanza.

Art. 40 Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale la assegna all'organo competente.
4. Il contenuto della decisione adottata dall'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, in ogni caso, in maniera tale da consentirne la conoscenza a tutti i firmatari residenti nel territorio comunale.
5. Se la petizione è sottoscritta da almeno trenta persone, ciascun consigliere comunale può chiedere al Sindaco con apposita istanza che il testo della petizione venga posto in discussione nella prima seduta del Consiglio comunale da convocarsi entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 41 Proposte

1. La popolazione può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il venti per cento degli elettori residenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento sulla partecipazione stabilirà le modalità di presentazione, le procedure i tempi di risposta relativi alle proposte presentate.
4. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata presentata l'iniziativa popolare.

Art. 42 Intervento nel procedimento amministrativo

1. I cittadini, sia singoli che soggetti collettivi portatori di interessi superindividuali, coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire.
2. Il responsabile del procedimento contestualmente all'inizio dello stesso procedimento ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
3. Il regolamento comunale apposito disciplina le modalità organizzative per la nomina dei responsabili del procedimento, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
4. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli che le leggi sottraggono all'accesso.
5. Il responsabile del servizio può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

CAPO II Referendum - diritto di accesso - azione popolare

Art. 43

Referendum

1. Il comune indice referendum consultivo o propositivo, quando vi sia richiesta sottoscritta da almeno il venticinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Il referendum può riguardare soltanto questioni inerenti materie di esclusiva competenza locale ad eccezione di quelle relative a:
 - a. revisione dello Statuto
 - b. regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - c. tributi, bilanci, contabilità;
 - d. designazione, nomine, revoche e in generale questioni concernenti persone;
 - e. materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni;
 - f. su tutte le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
3. Il giudizio di ammissibilità sul referendum è espresso entro 60 giorni dalla sua proposizione dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. L'esito del referendum non vincola l'amministrazione, la quale può discostarsene con provvedimento motivato.
5. In un anno non può svolgersi più di un referendum.
6. Il referendum consultivo può essere indetto anche dal comune con deliberazione del consiglio comunale approvata a maggioranza dei componenti assegnati.
7. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento.
8. L'indizione del referendum non ha efficacia sospensiva nei confronti del provvedimento cui si riferisce l'oggetto della consultazione.
9. Il comitato promotore può concludere accordi con l'amministrazione al fine di evitare la consultazione elettorale.

Art. 44

Accesso agli atti

1. I cittadini, sia singoli che associati, hanno libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale, degli enti ed aziende dipendenti e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
2. Possono essere sottratti alla consultazione solo quegli atti che specifiche disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui sopra deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego del responsabile che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco che dovrà comunicare le sue determinazioni entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere indicate le disposizioni di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito.
7. Il regolamento stabilisce altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei costi di riproduzione.
8. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 45

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi un destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti situato nel palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi appositamente designati.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi un destinatario specifico debbono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti o associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 46 Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario spettanti al Comune e conseguenti ad ipotesi di danno ambientale.

Art. 47 Difensore Civico

1. Al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, il comune, d'intesa con la comunità montana ed altri Enti locali, può istituire l'ufficio del difensore civico sulla base di apposita convenzione.
2. Il Difensore civico deve essere scelto tra persone che per competenza ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, correttezza, capacità e probità.
3. Il regolamento o la convenzione disciplinano l'elezione, la durata in carica, i casi di incompatibilità e decadenza, le prerogative e i mezzi a disposizione del Difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi elettivi.

TITOLO VI

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 48 Principi generali dell'organizzazione degli uffici

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b. l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. l'individuazione delle responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione degli uffici.

Art. 49

Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il comune disciplina con apposito atto deliberativo di competenza della giunta comunale la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta comunale e l'attività di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e secondo criteri di funzionalità, economicità della gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 50

Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa nonché i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e verificarne il conseguimento; al direttore generale e ai Responsabili di uffici e servizi spetta invece il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione degli uffici si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture più ampie.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali accordi collettivi decentrati ai sensi della normativa di legge e contrattuale vigente.

Art. 51

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore generale, il responsabile degli uffici e servizi e l'amministrazione comunale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale; disciplina inoltre le modalità con le quali sono assicurate condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle varie aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore generale e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla emanazione delle ordinanze che non rientrano nella competenza del sindaco o di altri soggetti indicati dalla legge.

Art. 52

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi svolgono funzioni organicamente individuate secondo le norme del regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati secondo le indicazioni fornite dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente ed attuare gli indirizzi e gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 53

Competenze dei Responsabili degli Uffici e Servizi

1. I responsabili degli uffici e servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi ed i canoni, gestiscono le procedure di appalto e concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì:
 - a) al rilascio di autorizzazioni e concessioni;
 - b) assumono la presidenza di commissioni di gara e di concorso, quando non diversamente disposto dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei

- servizi, assumono la responsabilità piena dei relativi procedimenti e propongono alla giunta i nominativi per la designazione degli altri membri;
- c) rilasciano attestazioni e certificazioni ed emettono comunicazioni, verbali, diffide e ogni altro atto di costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e concorso e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e legalizzazioni di firme;
 - e) emettono ordinanze di demolizione di opere abusive e ne curano l'esecuzione, nonché emettono ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione di sanzioni accessorie, adottano tutte le altre ordinanze previste dalla normativa ordinaria ad eccezione delle ordinanze contingibili ed urgenti.
 - f) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

Il sindaco può attribuire ai responsabili di uffici e servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 54

Conferimento di incarichi di alta specializzazione

1. La giunta comunale, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare la stipulazione, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, di contratti a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione per una durata comunque non superiore al mandato del sindaco.
2. Ai soggetti assunti con le modalità di cui al comma precedente, può essere attribuita dalla giunta comunale la responsabilità di singoli uffici e di servizi in caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi.

Art. 55

Conferimento di collaborazioni esterne

1. Il regolamento può altresì prevedere il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, mediante la stipula di convenzioni a termine, ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati.
2. Tali collaborazioni non possono avere durata superiore al mandato del sindaco.

Art. 56

Uffici di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può altresì prevedere la costituzione di uffici alle dirette dipendenze del sindaco e della giunta comunale o dei singoli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori esterni assunti a tempo determinato ai quali si applicano il trattamento previsto contrattualmente per i dipendenti degli enti locali.
2. Tali uffici possono essere costituiti a condizione che l'ente non si trovi in condizioni strutturalmente deficitarie.

Art. 57

Segretario comunale

1. Il comune ha un segretario titolare nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, il quale lo sceglie tra gli iscritti all'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio di segreteria comunale.
3. Il trattamento economico del segretario comunale è stabilito dalla legge e dalle disposizioni della contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale svolge attività di collaborazione, assistenza e consulenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi elettivi e degli uffici.

Art. 58 Funzioni

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, tra gli iscritti nell'apposito albo. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

Il segretario comunale:

- a. può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e con l'autorizzazione del sindaco a quelle esterne;
- b. formula su richieste, valutazioni e pareri di ordine tecnico giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco;
- c. riceve le dimissioni dal sindaco e la mozione di sfiducia;
- d. può rogare i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del comune;
- e. assume, su conferimento del sindaco, le funzioni di direttore generale da esercitare, nel rispetto delle disposizioni del regolamento generale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici comunali e del provvedimento di nomina;
- f. presiede le commissioni di concorso per l'accesso ai posti apicali e le commissioni di cui i regolamenti comunali prevedono la sua presidenza; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

TITOLO VII RESPONSABILITÀ

Art. 59 Disposizioni in materia di responsabilità

1. Gli amministratori comunali ed i dipendenti sono obbligati a risarcire il danno che abbiano cagionato al comune mediante violazione dei doveri ed obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, i responsabili dei servizi che vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma precedente sono obbligati a presentare denuncia alla Procura presso la Corte dei Conti, fornendo tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione del danno.
3. Qualora il fatto sia imputabile al segretario comunale la denuncia di cui sopra viene fatta dal sindaco.

Art. 60 Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori comunali, il segretario comunale ed i dipendenti del comune che, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge dallo statuto e dai regolamenti, abbiano cagionato a terzi, con dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo il risarcimento del danno cagionato dai soggetti di cui al comma precedente, esercita la azione di rivalsa agendo contro questi ultimi.
3. La responsabilità personale di amministratori, segretario e personale degli uffici sussiste non solo nel caso di adozione di atti o compimento di operazioni ma anche nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato nella adozione di atti o compimento di operazione cui gli stessi siano obbligati per disposizione di legge, statuto o regolamento.

Art. 61

Responsabilità degli agenti contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o la gestione di beni comunali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti debbono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo la normativa vigente.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITA' DEL COMUNE

Art. 62

Principi generali dell'ordinamento della finanza locale

1. La disciplina dell'ordinamento finanziario del comune è riservata alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il comune, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità della disciplina delle leggi vigenti in materia, è titolare della potestà impositiva nel campo delle imposte, tariffe e tasse.

Art. 63

Entrate finanziarie del Comune

1. Le entrate del comune sono costituite da entrate proprie, addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e ogni altra entrata prevista da disposizioni di legge.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire lo svolgimento dei servizi pubblici indispensabili, le entrate tributarie finanziano i servizi ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale destinata allo sviluppo dei servizi pubblici indispensabili.
3. Il Comune, nell'ambito delle potestà ad esso riconosciute per legge, regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse.

Art. 64**Amministrazione dei beni comunali**

- 1) Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
- 2) I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

Art. 65**Bilancio e programmazione economica**

1. Il comune delibera entro il 31 dicembre di ogni anno l'approvazione del bilancio annuale di previsione, per l'anno successivo, redatto in termini di competenza con l'osservanza dei principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio finanziario.
2. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione dell'Umbria oltre agli altri allegati previsti per legge.
3. Il bilancio ed i suoi allegati, vanno redatti in maniera tale da poter essere letti per programmi, servizi ed interventi.

Art. 66**Rendiconto della gestione**

1. Il risultato della gestione è rilevato mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrato nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è approvato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, corredata dal parere del revisore dei conti.

Art. 67**Attività contrattuale**

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori, di forniture di beni e servizi, agli acquisti, alle vendite alle permutate ed alle locazioni mediante contratti.
2. Il comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, che comunque è disciplinata dal regolamento dei contratti, si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea in vigore.

Art. 68

Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il revisore dei conti scegliendolo tra soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. Il revisore dei conti, secondo le modalità previste dalla legge e dallo statuto, esercita l'attività di vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di bilancio.
3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, è rieleggibile una sola volta, ed è revocabile solamente in caso di grave inadempienza agli obblighi di legge tale da influire negativamente sull'espletamento del mandato.
4. Il revisore ha diritto di accesso agli atti amministrativi e documenti dell'ente; ove riscontri una grave irregolarità nella gestione è tenuto a riferirne immediatamente al consiglio comunale.
5. Il revisore dei conti risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri secondo le regole sul mandato e con la diligenza del buon padre di famiglia.
6. Al revisore dei conti può essere affidata la funzione ulteriore di controllo interno della gestione anche mediante partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art . 69

Servizio di tesoreria comunale

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende una serie di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e precisamente:
 - a) riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'ente locale versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi in relazione a reversale di incasso e liste di carico;
 - b) pagamento di tutte le spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dei relativi stanziamenti in bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti tra il comune ed il tesoriere sono regolati anzitutto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di contabilità dell'ente e da apposita convenzione sottoscritta in seguito all'affidamento del servizio di tesoreria.

Art. 70

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad effettuare il controllo economico finanziario per verificare la corrispondenza della gestione dei fondi loro assegnati con il raggiungimento degli obiettivi prefissati con atto del consiglio e della giunta comunale.
2. Le verifiche eseguite sono oggetto di relazione con la quale i responsabili formulano osservazioni e proposte inoltrate all'assessore di riferimento affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti sentito il revisore dei conti.

TITOLO IX

Disposizioni normative finali

Art. 71 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'ente.
2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
3. Lo statuto e le sue modifiche:
 - a. Sono deliberati con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, questi sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b. Entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 72 Regolamenti

1. Il comune emana i regolamenti:
 - a. nelle materie ad esse demandate dalla legge o dal presente statuto;
 - b. in tutte le altre materie di competenza comunale.

Art. 73 Disposizione transitoria

1. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dal presente statuto.
2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti o della loro conformazione allo Statuto si applicano le disposizioni precedenti compatibili con la legge e con il presente statuto.

Art. 74 Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale di controllo, a seguito della pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale.
2. Lo statuto è pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione Umbria e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali incompatibili con il presente statuto.
4. E' abrogato lo statuto comunale adottato dal consiglio comunale nelle sedute del 03 ottobre 1991; 25 novembre 1991; 14 marzo 1994 e 16 maggio 1994.